ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PMI E INNOVAZIONE: GLI STRUMENTI GIURIDICI, FISCALI E FINANZIARI

IL PERCORSO PER DIVENTARE IMPRESA INNOVATIVA

Emanuela Garlaschelli – Commissione Startup, PMI Innovative, Reti e Società Benefit Odcec Milano

17 maggio 2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le PMI Innovative sono state introdotte nel 2015 con l'art. 4 del DL 3/2015.

Non è previsto alcun limite di età per le imprese che vogliono accedere alla sezione speciale delle PMI innovative.

Allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup innovativa senza soluzione di continuità: così facendo è possibile continuare a godere dei benefici previsti per entrambe le imprese.

Terminato il quinquennio dalla costituzione, quale termine previsto per l'applicazione della disciplina delle startup, il Registro delle Imprese competente per territorio, in via autonoma, senza particolari procedure o richieste, procede alla cancellazione dalla sezione speciale, notificando l'evento alla società stessa con una Pec. È dunque una cancellazione d'ufficio, quella che avviene da parte del Registro delle Imprese, salvo il caso in un cui la startup opti per il passaggio alla sezione speciale delle Pmi innovative.

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 3/2015, art. 4) una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

i) Ha la residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
ii) ha effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
iii) non è quotata in un mercato regolamentato;
iv) non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.

Una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1. ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 tra dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Esempi sui requisiti

Ricerca e Sviluppo - Mentre in sede di avvio basterà anche una semplice dichiarazione, per mantenere il requisito sarà necessario che tali spese, nella percentuale prevista, risultino dall'ultimo bilancio approvato. Andranno evidenziate utilizzando il campo di testo libero, presente in ogni tipologia di bilancio, denominato «Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative» della tassonomia XBRL 2018-11-04, dando evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute, e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Esempi sui requisiti

Personale - Nel caso di soci amministratori, questi potranno entrare a far parte del conteggio solo se sono anche impiegati nella società, quindi lavoratori e non solo meri amministratori o soci di capitale. In ogni caso, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito per teste. Agenzia delle Entrate con l'interpello 87/e del 14/10/2014 ha stabilito che ai fini del conteggio "gli stagisti possano essere considerati forza lavoro solo se retribuiti" mentre "i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Esempi sui requisiti

Titolare di software registrato. La norma prevede, nel caso di privative industriali, la possibilità che la startup sia titolare, depositaria o licenziataria della stessa; pertanto, anche solo il deposito della domanda può valere quale requisito ai fini dell'iscrizione, benché sia ancora in attesa di registrazione. Invece, nel caso di programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, tenuto dalla SIAE, è prevista solo la titolarità.

Per essere una PMI innovativa, è necessario prima di tutto rientrare nella definizione di PMI stabilita dalla Commissione Europea (Raccomandazione 361/2003). In sintesi, sono piccole e medie imprese le aziende che:

- Occupano meno di 250 persone - detti anche ULA (Unità Lavorative medie Annue);
- Hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro. Il fatturato annuo si determina calcolando i ricavi conseguiti durante l'anno di riferimento riferiti alla vendita di prodotti e prestazione di servizi – riga A1 del bilancio CEE. Il fatturato non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette. Si raccomanda di non confondere il fatturato con il Valore della produzione (VDP) che comprende anche la variazione delle rimanenze.
- Il bilancio non supera i 43 milioni di euro. Il criterio del totale di bilancio annuo si riferisce al valore del totale attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato disponibile.

Una Pmi innovativa non può essere una società di capitali di nuova costituzione proprio per via dell'obbligo di certificazione del bilancio.

Le PMI innovative sono tenute a confermare annualmente il possesso di almeno due dei tre requisiti presso la Camera di Commercio. Al contrario delle startup innovative, che godono delle agevolazioni a loro dedicate solamente per i 5 anni successivi alla loro costituzione, per le PMI innovative la durata è più lunga.

Infatti, le PMI innovative godono delle agevolazioni finché questa rispetti i requisiti di legge che abbiamo appena visto (con alcune limitazioni in base agli anni da cui è costituita). Se ciò non avviene, questo comporterà la cancellazione dalla sezione speciale.

Al contrario delle startup innovative, con le PMI innovative non c'è il divieto di distribuzione degli utili.

Il 30 giugno di ogni anni la PMI innovativa aggiorna le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda. Inoltre, tutti gli anni, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI innovativa attesta mediante autocertificazione il mantenimento dei requisiti e deposita la dichiarazione al Registro. Il mancato deposito è equiparato alla perdita dei requisiti.

Per poter iscrivere una PMI nella sezione speciale del Registro delle Imprese uno dei requisiti è quello di certificare il bilancio, e questo vale anche per la permanenza all'interno della sezione. Questa certificazione può essere ottenuta in uno dei seguenti modi:

- nominando un revisore legale o una società di revisione;
- affidandosi al collegio sindacale o sindaco unico che assume anche funzioni di revisione legale.

Costi di Ricerca e Sviluppo

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha stabilito che i costi di ricerca di base sono quelli sostenuti prima di identificare uno specifico prodotto o processo da sviluppare. Pertanto, la ricerca di base è un'indagine originale e pianificata per conseguire nuove conoscenze e scoperte scientifiche o tecniche di utilità generica alla società.

Principio di Competenza Economica

Nel caso specifico, l'OIC 24 suggerisce che debbano essere prese in considerazione solo le spese presenti nel conto economico da raffrontarsi con il costo della produzione (voce B del conto economico).

Il Manuale di Frascati e il Manuale di Oslo sono due importanti documenti che forniscono linee guida per la definizione e la misurazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Vediamo le principali differenze tra di loro:

Manuale di Frascati

Il Manuale di Frascati stabilisce la metodologia pfcer la definizione e la misurazione statistica dell'attività di ricerca nei paesi membri dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

È stato pubblicato per la prima volta nel 1963 e ha subito diverse revisioni nel corso degli anni.

Il Manuale di Frascati definisce le categorie di ricerca e fornisce linee guida per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Copre aspetti come la ricerca di base, la ricerca applicata e altre attività di ricerca.

È utilizzato principalmente per scopi statistici e per confrontare i dati tra i paesi membri dell'OCSE12.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Manuale di Oslo

Il Manuale di Oslo è incentrato sull'innovazione tecnologica e fornisce linee guida per la definizione e la misurazione delle attività di innovazione.

È stato sviluppato dall'OCSE ed è stato tradotto in diverse lingue, incluso l'italiano.

Il Manuale di Oslo si concentra su aspetti quali l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo, l'innovazione organizzativa e l'innovazione di marketing.

È utilizzato per valutare l'impatto dell'innovazione sulle imprese e l'economia in generale.

In sintesi, mentre il Manuale di Frascati si concentra sulla definizione delle attività di ricerca, il Manuale di Oslo è specificamente orientato all'innovazione tecnologica.

I manuali di Frascati e Oslo sono importanti riferimenti internazionali per definizioni e metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Ricerca di base: Ampliamento delle conoscenze senza applicazione immediata.

Sviluppo sperimentale: Creazione di nuovi prodotti o processi con applicazioni pratiche

Manuale di Frascati

Ricerca di base: Questa è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società. Non è capitalizzabile.

Ricerca applicata: La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto Non è capitalizzabile.

Segue: I manuali di Frascati e Oslo sono importanti riferimenti internazionali per definizioni e metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Manuale di Oslo:

Sviluppo sperimentale: Questo è il lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire una nuova conoscenza dei principi fondamentali e dei fenomeni e fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o uso in vista. È capitalizzabile.

Ricerca industriale: Questa comprende i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti. È capitalizzabile.

Negli ultimi anni, per Agenzia delle Entrate, il Manuale di Frascati è diventato una fonte primaria di riferimento alternativa al Manuale di Oslo.

Pmi innovative ammissibili

Sono agevolabili solo gli investimenti in “Pmi innovative ammissibili” ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale (risposta all’interpello 154 del 24 gennaio 2023 in riferimento alle agevolazioni spettanti alle imprese innovative).

Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:

a) le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, **attraverso la valutazione di un esperto esterno**, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
b) indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, **che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni (**risposta all'interpello numero 475 del 16 ottobre 2020).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)

Anche trascorsi i primi sette anni dall'avvio dell'attività commerciale, una Pmi innovativa può quindi permanere nel regime tributario di vantaggio per ulteriori tre anni, qualora attesti, attraverso una valutazione effettuata da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di "generare rendimenti".

In altre parole, l'esperto è chiamato ad attestare che la vocazione commerciale dell'impresa innovativa non si è esaurita.

Nell'ambito della disciplina dettata a favore delle Pmi innovative, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 29 del Dl 179/2012, e 4 del Dl 3/2015, occorre pertanto perimetrare l'ambito di applicazione di tali misure sotto il profilo soggettivo, e quindi individuare le imprese ritenute "ammissibili".

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La valutazione dell'esperto indipendente

Qualora l'investimento venga fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in start up innovative, l'esperto indipendente è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'investitore, una certificazione in cui attesta che il 70 per cento dei loro investimenti viene effettuato in start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l'entità dell'investimento agevolabile.

Le PMI innovative, dopo il settimo anno, devono presentare una relazione che documenti le attività svolte e i risultati ottenuti. Questa relazione deve includere informazioni sulle iniziative di ricerca e sviluppo, l'adozione di nuove tecnologie, i progetti di innovazione e gli investimenti effettuati. Inoltre, dovrebbe evidenziare l'impatto delle attività innovative sulla crescita dell'azienda e sulla competitività nel mercato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Agevolazioni per gli investitori

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di PMI innovative, è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017). L'incentivo all'investimento è così configurato:

a) per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;

b) per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Sempre a partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella PMI innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Agevolazioni per gli investitori (riepilogo)

Sono ammissibili all'investimento:

i) in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;

ii) le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;

iii) indipendentemente dall'età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

INCENTIVI FISCALI IN DE MINIMIS PER PMI INNOVATIVE

L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8).

Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.

Per investimenti effettuati in PMI innovative, l'investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta, fino al massimo previsto per impresa beneficiaria dal Regolamento 1407/2013).

Ai sensi del Regolamento "de minimis", la PMI innovativa destinataria dell'investimento non può ottenere aiuti in "de minimis" per più di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ACCESSO GRATUITO E SEMPLIFICATO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Le startup PMI beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 5 milioni di euro. Ai sensi delle disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI differiscono parzialmente da quanto riservato a startup innovative e incubatori certificati: in particolare, mentre per startup e incubatori l'accesso al Fondo è automatico – vale a dire, la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell'azienda – le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell'operazione sulla base di 5 fasce di rating. Alle PMI innovative è negato tout court l'accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa, la quinta.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING

Nel 2013, l'Italia ha regolamentato il mercato dell'equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l'equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

DEROGHE ALLA DISCIPLINA SOCIETARIA ORDINARIA

Alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

- creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
- effettuare operazioni sulle proprie quote;
- emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PROROGA DEL TERMINE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE

In caso perdite d'esercizio che comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DEROGA ALLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMATICA

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio:

i) l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap,

ii) l'utilizzo limitato del credito IVA,

iii) l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

Riferimenti

Emanuela Garlaschelli

Segretaria Commissione Startup, PMI Innovative, Reti e Società Benefit

Odcec Milano

Emanuela.Garlaschelli@studiosolgar.it